

Nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE): quali i punti più importanti?

La rosa blu

Avv. Gianfranco de Robertis - Consulente Legale Anffas Onlus



L'ISEE è un numero che viene calcolato per dire quanti soldi ha ogni persona. Con l'ISEE si decidono molte cose e anche quante tasse devono pagare le persone per un servizio. Per esempio, si decide quanto deve pagare una persona con disabilità per andare in un centro diurno. Il modo di calcolare l'ISEE è cambiato. Anffas spera che questo non peggiori la situazione per le persone con disabilità.

Lo scorso 24 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 recante il "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)", dai più conosciuto come "Nuovo Isee".

Tale DPCM era atteso da quasi un paio di anni, ossia da quando, con il famoso Decreto Salva-Italia del dicembre 2011, il Governo Monti aveva deciso di rivedere l'ISEE, ossia l'indicatore della capacità economica di ogni persona. Ricordiamo che tale Indicatore è **da tener presente nel momento in cui la persona interessata chiedi di accedere ad una c.d. "prestazione sociale agevolata", ossia ad uno di quei servizi e/o prestazioni che non sono destinati alla generalità dei cittadini** (perché volti ad eliminare delle situazioni particolari di svantaggio del richiedente - vedasi assistenza domiciliare per persone con disabilità) e **la cui erogazione o l'eventuale costo sono altresì commisurati proprio all'ISEE.**

Come si calcola l'ISEE.

La condizione economica di un richiedente una prestazione sociale agevolata (ISEE) si ottiene innanzitutto **sommando alla complessiva situazione reddituale del suo nucleo familiare il 20% della situazione patrimoniale** (mobiliare ed immobiliare) dello stesso e dei suoi familiari, ottenendo il c.d. ISE. Tale Ise poi deve essere diviso per l'indice (1 - 1,57, ecc..) indicato nella Tabella di equivalenza, determinando come risultato finale l'ISEE.

La formula di calcolo dell'ISEE è la seguente:

Nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

La rosa blu

ISEE=
ISR (Indicatore situazione reddituale) + 20%
ISP (indicatore della situazione Patrimoniale
indice di equivalenza

A questo punto è logico chiarire subito cosa si intende per nucleo familiare e la sua estensione, onde facilmente individuare di quali componenti, ai fini dell'ISEE, si debbano considerare le sostanze.

Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 3 del DPCM, il nucleo familiare del richiedente è costituito, in genere, da tutti i componenti la famiglia anagrafica, ossia da **tutti coloro che coabitano e sono legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o anche solo da "vincoli affettivi"**, provati (questi ultimi) dalla dichiarazione che gli interessati rendono ai pubblici ufficiali al momento della dell'iscrizione o modifica anagrafica della famiglia o della convivenza.

Sono altresì considerati facenti parti del nucleo familiare ai fini ISEE, **anche se non con diversa residenza anagrafica, i coniugi** (tranne nel caso in cui sia intercorso un provvedimento di separazione o siano intervenuti provvedimenti giudiziali di allontanamento dalla casa familiare di uno dei coniugi).

Anche i figli maggiorenni, pur non conviventi con i genitori, se non coniugati, senza figli e a carico ai fini Irpef dei genitori, fanno parte del loro nucleo familiare.

Mentre, le persone che risiedono in convivenza anagrafica presso particolari strutture (caserme, strutture residenziali) fanno nucleo a sé, così come stabilito dall'ultimo comma del citato articolo 3; ma, nel caso di ricoveri in strutture residenziali socio-sanitarie, i figli della persona ricoverata, pur non facenti più parte del nucleo familiare originario, concorrono, in una certa misura (vedasi Allegato 2 del DPCM), alla determinazione dell'Isee utile per tali prestazioni (art.6).

Indicatore della Situazione Reddituale (ISR).

Con il nuovo Isee in tale indicatore si computeranno, per ciascun componente il nucleo familiare, oltre i redditi soggetti ad Irpef ed i redditi agrari e quelli soggetti ad Irap, anche le somme esenti da imposizione fiscale (come, per es., l'indennità di accompagnamento). In sostanza, queste ultime continueranno a non rilevare per la dichiarazione dei redditi, ai fini delle imposte statali, ma saranno rilevanti ai fini ISEE per il calcolo della situazione economica

di ciascun componente il nucleo familiare, che contribuisce poi a determinare il complessivo ISR.

Pertanto, per ciascun componente il nucleo familiare, oltre al reddito ai fini Irpef, saranno da considerare:

- i redditi da imposta sostitutiva o da ritenuta a titolo di imposta;
- le rendite catastali dei beni immobiliari e dei terreni (per es. da capannoni);
- i redditi figurativi delle attività mobiliari (per es. da titoli azionari);
- gli assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta, incluso il reddito da lavoro prestato all'estero;
- i trattamenti assistenziali, previdenziali, indennitari, incluse le carte di debito, a qualsiasi titolo percepiti da pubbliche amministrazioni.

Laddove quest'ultima voce, prima non facente parte dell'ISEE, include:

- tutte le provvidenze economiche (pensioni, assegni mensili ed indennità) concesse agli invalidi civili, ciechi civili, sordi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi di guerra;
- le pensioni sociali;
- gli assegni di maternità;
- contributi per prestazioni sociali (es. assegni di cura ed altro);
- carte di debito (es. social card);
- contributi per abbattimento barriere architettoniche;
- ogni altro contributo pubblico.

Si comprenderà comel'inserire proprio tali ultime entrate di ciascun componente il nucleo familiare nell'Indicatore della Situazione Reddituale possa determinare anche un maggiore Isee finale (e quindi meno benefici) per le persone con disabilità ed i nuclei familiari di cui esse fanno parte.

Ad onor del vero, tutto ciò in parte è ridimensionato dal computo finale dell'ISR, perché **dalla somma di tutte le voci di entrata sopra descritte devono calcolarsi, per ciascun componente familiare, delle DETRAZIONI (previste nell'art. 4 del DPCM), sia di carattere generale che di rilievo più specifico per le persone con disabilità, come la detrazione fino ad un massimo di 5.000,00 euro per le spese sanitarie per persone con disabilità, le spese per l'acquisto di cani guida, le spese di interpretariato delle persone riconosciute sorde, nonché le spese**

mediche e di assistenza specifica.

Infine, una volta sommate le condizioni economiche reddituali dei singoli componenti il nucleo familiare (così come risultanti anche da tutte le detrazioni sopra ricordate) si sottraggono complessivamente ulteriori SPESE e FRANCHIGIE, come, per esempio (per quel che più può interessare le persone con disabilità):

- le spese per assistenza domiciliare e personale in favore di persone non autosufficienti, fino all'ammontare delle provvidenze economiche riconosciute per l'invalidità;
- una franchigia di euro 4.000 – 5.500 – 7.000 rispettivamente per ciascuna persona con disabilità media, grave, non autosufficiente, con un'aggiunta, per tutte le tre situazioni, di 1.500,00 euro se trattasi di minore con disabilità.

Per verificare in quale delle condizioni di disabilità si verta, occorre visionare la tabella di cui all'Allegato 3 del DPCM e individuare a che grado di disabilità ai fini Isee corrisponde la propria certificazione di invalidità.

Ricapitolando: l'ISR si calcola nel seguente modo:

$$ISR = SR1 \text{ (Entrate del singolo componente} \\ \text{- detrazioni)} + SR2 + SR3 + SRx - \text{(Spese +} \\ \text{Franchigie)}$$

Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP).

Questo indicatore si calcola considerando, come per il passato, innanzitutto il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, che però, oggi viene parametrato rispetto a quello assunto per l'IMU relativo all'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 5 DPCM. Il valore Imu sopra detto viene calcolato al netto di un eventuale mutuo e di una franchigia, per la casa di abitazione, di 52.500,00 euro, incrementati di 2.500,00 euro per ciascun figlio convivente successivo al secondo. Inoltre non vi è da dimenticare che, tra il patrimonio immobiliare, va annoverato anche quello situato all'estero, in base ai vari calcolati previsti dall'art. 5 comma 3 del DPCM.

La novità, però riguarda il patrimonio mobiliare, perché, avendo incrociato le varie banche dati (anche quelle dell'Agenzia delle Entrate), il patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, azioni) non sarà più autodichiarato dal richiedente la certificazione ISEE, ma sarà precompilato dalle amministrazioni interessate, evitandosi quindi quel particolare fenomeno, fino ad oggi visto,

per cui, praticamente meno del 40% degli italiani dichiaravano di avere un qualunque risparmio monetario o titolo.

L'articolo 5 del DPCM prevede che anche per la componente mobiliare dell'ISP vi sia una franchigia, precisamente di 6.000,00 euro, accresciuta di 2.000,00 euro per ogni componente fino ad un massimo di 10.000,00 e di ulteriori 1.000,00 euro per ogni figlio successivo al secondo.

Scale di equivalenza.

Come sopra detto, una volta calcolato l'ISE (Indicatore della Situazione Economica), ossia la somma dell'ISR + 20% ISP, questo va rapportato ad una scala di equivalenza, affinché poi si abbia il definitivo ISEE (Indicatore della situazione economica Equivalente). Tale ultima operazione serve a parametrare le condizioni economiche del nucleo familiare con i carichi familiari (numero di componenti, maggior/minore età).

Propriamente gli indici di equivalenza, ossia i parametri per i quali dividere l'ISE, in base alle varie situazioni familiari, sono desumibili dalla seguente tabella:

Numero componenti nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Oltre 5	2,85 + 0,35 per ogni componente oltre il quinto

Inoltre, a tali parametri vanno applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- 0,2 per nuclei familiari con minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 3 anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati ai fini ISEE.

E' venuta meno la maggiorazione, presente nella presente disciplina, di 0,5, "per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%".

ISEE e prestazioni socio-sanitarie residenziali e non.

Vi è da sottolineare, che, soprattutto grazie alle richieste di Anffas (anche se non interamente accolte), si è prevista una disciplina di maggior favore per le cc.dd. "prestazioni sociali agevolate di natura socio-sanitaria"¹ in favore di persone non autosufficienti maggiorenni, considerando in tali casi **un ISEE "ristretto", ossia quello relativo al diretto interessato e quello del solo coniuge e figli minori o maggiorenni a carico, se presenti.**

Solo per le prestazioni socio-sanitarie di carattere residenziale, si considereranno anche i figli maggiorenni non inclusi nel nucleo familiare del diretto interessato (tranne che non siano a loro volta in condizione di disabilità almeno media oppure non siano accertati giudizialmente come estranei dai rapporti economici ed affettivi con lo stesso). In tale caso si prevede uno specifico calcolo per computare l'incidenza economica dei figli sull'ISEE della persona ricoverata in struttura

Come e da quando utilizzare il nuovo ISEE.

Il diretto interessato, per avere una dichiarazione che indichi il suo Isee, **dovrà presentare la c.d. Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai**

1 Secondo la definizione dell'art. 1 del DPCM: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

Comuni o all'Inps territorialmente competente ovvero ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o direttamente alle amministrazioni che devono erogare le prestazioni richieste in base all'ISEE, **affinchè questi, nei successivi quattro giorni, la trasmettano telematicamente al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS.**

L'Inps, verificati i dati autodichiarati nella DSU, quelli acquisiti dall'Agenzia delle Entrate e quelli già presenti nei propri uffici amministrativi, rilascerà l'attestazione ISEE; se l'Inps non la rilascerà nei 15 giorni successivi alla presentazione da parte del cittadino della DSU, lo stesso potrà autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione di un modulo integrativo rispetto la DSU; in tal caso verrà rilasciata al cittadino un'attestazione provvisoria ISEE, valida fino alla data dell'invio di quella dell'Inps.

Ad oggi, tale sistema non è ancora operativo, perché il DPCM ha previsto un tempo di 90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo Isee (avutasi in data 08.02.2014), entro il quale il Governo avrebbe dovuto procedere alla definizione della nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica, individuando tutti gli elementi che il cittadino dovrà autodichiarare, ad esclusione di quelli, viceversa, che, con la nuova rete informatica, si potranno acquisire, incrociando i dati delle varie banche telematiche.

Trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del modello di Dsu, questa potrà iniziare ad essere utilizzata; entro il medesimo termini gli Enti di erogazione di prestazioni sociali agevolate (Comuni, Enti di Ambito, ecc..) dovranno rivedere i loro relativi regolamenti adattandoli al nuovo Isee.